



31.08.2015

Revisione totale dell'ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali

Rapporto esplicativo

1. Punti essenziali della revisione

1.1 Situazione iniziale

Il 26 settembre 2014 è stata adottata una voluminosa revisione parziale della **legge sulle pubblicazioni ufficiali** (LPubb). Il termine di referendum è decorso infruttuosamente il 15 gennaio 2015.

Tale modifica prevede in particolare che la versione stampata non sia più quella giuridicamente determinante, ma che lo sia quella elettronica (cambiamento della versione determinante). Per l'occasione è anche stato migliorato l'accesso ai testi giuridicamente rilevanti. Infine sono pure state adeguate alcune disposizioni di dettaglio alla luce delle esperienze acquisite negli ultimi anni.

La LPubb modificata comporta la necessità di adeguare l'ordinanza di applicazione. La modifica della LPubb ha esplicitamente evidenziato la **necessità di emanare disposizioni esecutive** per determinati nuovi settori.

La revisione del diritto in materia di pubblicazioni ufficiali va di pari passo con i progressi del progetto informatico «**Modernizzazione** del CPU». Quest'ultimo permetterà, dal 1° gennaio 2016, di attuare il cambiamento della versione determinante introducendo una firma elettronica sui documenti in PDF della Raccolta ufficiale delle leggi federali (RU) e del Foglio federale (FF) e adottando misure organizzative nell'ambito della frequenza di pubblicazione della RU. Altre innovazioni tecniche previste, quali in particolare il passaggio alla tecnologia XML, la realizzazione di collegamenti ipertestuali generalizzati tra i singoli testi e verso offerte esterne, potranno essere introdotte soltanto in un secondo momento.

Le innovazioni originariamente previste nel diritto in materia di pubblicazioni ufficiali che per essere attuate necessitano di questo ulteriore ampliamento non possono pertanto ancora essere poste in vigore a livello di legge e non sono nemmeno state accolte nella nuova ordinanza. Esse saranno in-

trodotte in un **secondo momento**, al più presto nel 2017, ossia nel quadro di un'entrata in vigore parziale conclusiva della modifica di legge e di una revisione parziale della nuova ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali. Vedi in merito il numero 1.4.

Nel rispetto del programma di legislatura 2011–2015, dove sotto l'indirizzo politico 1 figura l'obiettivo 7 «la Svizzera sfrutta le opportunità offerte dalle tecnologie dell'informazione e della comunicazione»¹, si intende comunque rendere possibile già per il 1° gennaio 2016 il punto centrale del progetto, ossia il cambiamento della versione determinante. Quest'ultimo è stato peraltro annunciato a più riprese e nelle cerchie di giuristi ci si sta preparando per tale data². L'adeguamento di alcune disposizioni di dettaglio a proposito dell'opportunità di pubblicare determinate categorie di testi e la loro attribuzione a un organo di pubblicazione possono inoltre già essere attuati senza difficoltà.

1.2 Portata della revisione

La vigente ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali e la sua **densità normativa** si sono dimostrate sostanzialmente valide. In particolare si intendono mantenere le regole dettagliate che determinano l'opportunità di pubblicare i testi e la loro attribuzione a un determinato organo di pubblicazione, nonché gli obblighi dei diversi enti che partecipano alla pubblicazione o ai processi immediatamente precedenti. Una retrocessione di tali regole al livello di istruzioni o addirittura al livello di prassi pregiudicherebbe la tempestività e la dovuta qualità delle pubblicazioni ufficiali. Vista la loro importanza, alcune norme specifiche sono state integrate nella legge e si possono ora omettere nell'ordinanza (p. es. la disposizione concernente le pubblicazioni in lingua inglese, art. 16a dell'ordinanza vigente). D'altro canto sono necessarie alcune integrazioni:

- la legge contiene nuovi ambiti normativi che rendono necessarie disposizioni esecutive (p. es. misure tecniche per la protezione delle pubblicazioni elettroniche dichiarate giuridicamente vincolanti, art. 16a LPubb);
- nella prassi è emersa l'opportunità di precisazioni e chiarimenti in sede di ordinanza.

Globalmente l'ordinanza riveduta occupa più o meno lo stesso volume di quella vigente.

I lavori di un gruppo di lavoro interdipartimentale intorno a una bozza interna e a un avamprogetto per la consultazione hanno evidenziato che in fin dei conti oltre la metà degli articoli di un'ordinanza riveduta sarebbe interessata da modifiche, abrogazioni o innovazioni. Secondo una regola empirica delle DTL³ si è pertanto optato per una **revisione totale**.

1.3 Obiettivi della revisione

La revisione totale dell'ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali si prefigge di:

- riorientare l'ordinanza in modo rigoroso in funzione della pubblicazione elettronica, divenuta determinante;
- mantenere il parallelismo strutturale dell'ordinanza rispetto alla LPubb riveduta;
- adempiere i mandati legislativi che la LPubb impartisce al Consiglio federale; ma

¹ FF 2012 305, in particolare 369

² Vedi, fra gli altri, Pierre Tercier e Christian Roten nella Rivista svizzera di giurisprudenza (SJZ/RSJ) 111/2015, pagg. 113–121.

³ Direttive di tecnica legislativa, edizione 2013, n. marg. 276.

- modificare solo in modo puntuale le disposizioni concernenti il contenuto degli organi di pubblicazione RU, FF e RS nonché le disposizioni concernenti le procedure e i termini nelle fasi finali del processo legislativo immediatamente precedenti la pubblicazione, sulla scorta delle esperienze fatte in seguito alle ultime revisioni.

1.4 Disposizioni non ancora integrate nella nuova ordinanza

In una prima fase di almeno un anno, il cambiamento della versione determinante deve essere reso possibile con i meccanismi di pubblicazione attuali. Le tecnologie impiegate dagli anni Novanta a questa parte per l'elaborazione delle pubblicazioni ufficiali si basano su una gestione dei testi con il programma Word e banche dati relazionali che lo supportano. Da un'analisi dei costi e dei benefici è risultato che i programmi esistenti devono essere adeguati soltanto nella misura dello stretto necessario. D'altra parte mancano tuttavia le risorse personali per gestire informazioni supplementari manualmente (p. es. con strumenti CMS) e nella qualità dovuta (ossia in modo completo e senza errori). Poiché per il momento non vi sono i presupposti tecnici per l'attuazione specifica, nell'ordinanza non sono state inserite disposizioni riguardanti i seguenti settori:

- la garanzia di un'**accessibilità** completa attraverso la realizzazione di testi alternativi descrittivi apposti a elementi (quali immagini, formule e tabelle complesse) che i lettori di schermo per non vedenti e ipovedenti non riescono, o non riescono bene, a trasporre in linguaggio parlato o display braille;
- la **contrassegnazione** apposita, sulla piattaforma di pubblicazione, di pubblicazioni avvenute in ritardo rispetto a quanto prescritto dall'articolo 7 capoverso 1 LPubb;
- la messa a disposizione centralizzata di testi pubblicati nella RU e nel FF soltanto mediante rimando secondo l'articolo 5 capoverso 1 LPubb (**pubblicazioni mediante rimando**);
- **contenuti** supplementari sulla piattaforma di pubblicazione, quali i rapporti esplicativi di importanti progetti di ordinanza o le versioni non ancora entrate in vigore di atti normativi pubblicati nella RU (o le cui modifiche sono state pubblicate nella RU);
- un indice cronologico con le date dei testi pubblicati nella RU dal 1° gennaio 1948, quale complemento al volume 15 della Collezione sistematica delle leggi e ordinanze federali 1848-1947 (le date della **cronologia** possono però già essere consultate in linea per i singoli atti normativi);
- un **sistema di scaricamento** di dati elettronici per utilizzatori esterni;
- **formati** supplementari in cui sono caricati la RU, il FF e la RS, in particolare Word e XML ma anche HTML per la RU e il FF;
- **servizi di notifica** al di là dell'offerta odierna e in particolare con molte opzioni tematiche messe a disposizione degli utenti;
- edizioni **quotidiane** della RU e del FF al di là della cerchia delle pubblicazioni urgenti;
- un **identificatore** uguale per tutte le versioni linguistiche, comprendente l'anno e il numero d'ordine, anche per i testi del FF;
- un **editor** supportato da una banca dati, messo a disposizione dalla Cancelleria federale (CaF), che offra agli uffici competenti un sostegno più completo di quanto possano offrire i modelli Word nella realizzazione di testi destinati alla pubblicazione ufficiale;
- misure supplementari volte a migliorare la **protezione dei dati**, quali l'impossibilità di scaricare testi contenenti dati personali degni di particolare protezione fintanto che si trovano caricati nel sistema o l'ingiunzione ai motori di ricerca esterni di rinunciare a indicizzare determinati dati.

Attualmente è previsto di integrare queste offerte e misure nell'OPubb in occasione di una prima revisione parziale nel 2017, a condizione che nel frattempo siano stati creati i presupposti tecnici necessari.

2. Commento ai singoli articoli

Titolo

Il titolo è ripreso invariato dall'ordinanza vigente. Nella versione italiana l'abbreviazione OPubl è stata adeguata alla nuova abbreviazione della legge, LPubb, diventando OPubb.

Ingresso

L'ingresso è rimasto invariato rispetto all'ordinanza vigente.

Capitolo 1: Raccolta ufficiale delle leggi federali

Sezione 1: Contenuto

Art. 1 Trattati internazionali che contengono norme di diritto e trattati internazionali che non ne contengono

Questo articolo serve a chiarire la questione preliminare se un testo contenga o non contenga norme di diritto. Se ne contiene, la seconda questione da chiarire è se il testo sia di portata limitata o di durata di validità limitata. Se tale non è il caso, l'applicazione degli articoli 2 e 3 non entra neanche in linea di conto.

Secondo la Convenzione di Vienna del 23 maggio 1969⁴ sul diritto dei trattati, ogni trattato internazionale contiene norme di diritto in quanto stabilisce norme giuridicamente vincolanti tra le parti contraenti. Poiché non è chiaro se l'articolo 3 capoverso 1 lettera b LPubb si riferisca al concetto di norma di diritto secondo la legislazione internazionale o secondo quella svizzera, il *capoverso 1* chiarisce che si tratta del concetto del diritto interno.

La questione del carattere normativo di un trattato non può essere risolta nell'OPubb né definitivamente né come ipotesi che inverta l'onere della prova. Spetterà piuttosto all'autorità competente, che avvia comunque sempre la pubblicazione, valutare la questione almeno sommariamente. L'elenco dei tipi di trattati internazionali ha valenza esemplare e si fonda su un'esperienza pluriennale. Molti dei testi in questione (p. es. nel settore della cooperazione internazionale allo sviluppo) non contengono norme di carattere generale e astratto e non concernono i diritti e gli obblighi di persone in Svizzera. Il *capoverso 2* menziona categorie di testi per i quali si può presumere che di regola non contengano norme di diritto. Se in casi eccezionali dovessero invece contenerne, tali testi andrebbero tuttavia pubblicati nella RU. Di passaggio si può rammentare che anche i trattati internazionali non pubblicati nella RU sono accessibili agevolmente: che sia pubblicato o no, qualsiasi nuovo trattato internazionale che non necessita dell'approvazione del Parlamento è presentato, con un compendio del suo contenuto, nell'annuale rapporto sui trattati internazionali conclusi⁵.

A proposito del caso più frequente, ossia gli accordi su progetti nel quadro della cooperazione allo sviluppo (*lett. a*), si può partire dal presupposto che un simile accordo venga pubblicato integralmente o che non venga pubblicato affatto. Non vengono cioè pubblicati estratti con gli elementi che con-

⁴ RS 0.111

⁵ Vedi ad esempio il rapporto del 20 maggio 2015 sui trattati internazionali conclusi nel 2014 (FF 2015 3339).

tengono norme di diritto. Se l'accordo riguarda esclusivamente progetti concreti, di norma si rinuncia alla pubblicazione.

I cosiddetti accordi quadro sull'istruzione militare in Stati partner esteri⁶ continueranno ad essere pubblicati. Anche questi accordi quadro (che contengono norme di diritto p. es. su questioni di responsabilità) si fondano nondimeno sull'articolo 48a della legge militare del 3 febbraio 1995⁷. Per tale motivo, nella *lettera d* si contemplano soltanto gli accordi di esecuzione (di breve durata, occasionali) relativi ad accordi internazionali.

Art. 2 Trattati e risoluzioni internazionali di portata limitata

La materia disciplinata corrisponde a quella del vigente articolo 2. Un adeguamento terminologico nella definizione dei testi in questione riguarda soltanto il testo francese.

La nuova formulazione è il risultato del cambio di paradigma operato nel nuovo articolo 3 LPubb, secondo cui anche i trattati internazionali di portata limitata vanno pubblicati nella RU se hanno carattere normativo. Questo cambio di paradigma non ha lo scopo di aumentare massicciamente il numero dei testi da pubblicare. Con esso si intende piuttosto porre il diritto internazionale, che in diversi settori ha acquisito grande importanza, sullo stesso piano del diritto interno. Come nel diritto vigente, il nuovo articolo 2 menziona le eccezioni al principio di non pubblicare i trattati di portata limitata, adducendo in parte gli stessi criteri (relazione con i diritti e gli obblighi di privati e motivi legati alla certezza del diritto o alla trasparenza). Si è rinunciato a riprendere la lettera b del diritto vigente in quanto il nuovo articolo 4 stabilisce già che nella RU vanno pubblicate in ogni caso anche le modifiche dei trattati e delle risoluzioni internazionali pubblicati nella RU. I criteri non devono essere adempiuti cumulativamente.

Art. 3 Trattati e risoluzioni internazionali di durata di validità limitata

L'*articolo 3* ripropone sostanzialmente, formulandolo in modo più chiaro, il tenore dell'articolo 3 del diritto vigente concernente i trattati di durata di validità limitata. Per evitare di pubblicare i trattati di breve durata, e l'onere connesso (anche nell'ambito delle traduzioni), il limite è fissato a sei mesi. Se contengono norme di diritto e hanno una durata di validità superiore ai sei mesi o se hanno una durata di validità inferiore ai sei mesi ma sono prorogati raggiungendo una durata complessiva superiore ai sei mesi, tali trattati vanno pubblicati nella RU se gli altri criteri sono adempiuti.

Art. 4 Modifiche di trattati e risoluzioni internazionali

Il *capoverso 1* stabilisce, come già l'articolo 2 lettera b del diritto vigente, che le modifiche di trattati pubblicati nella RU vanno pubblicate nella RU in ogni caso, a prescindere dal fatto che di per sé contengano norme di diritto o che non ne contengano.

Il *capoverso 2*, che corrisponde all'articolo 6 lettera d dell'ordinanza vigente, permette di proseguire la prassi invalsa di pubblicare soltanto le disposizioni modificate, e non lunghi documenti modificatori contenenti anche elementi puramente formali di natura diplomatica o considerazioni politiche, di cui

⁶ RS 0.512

⁷ RS 510.10

non vale la pena approntare traduzioni. La collocazione precedente, ossia nell'ambito delle comunicazioni, non si è rivelata sufficientemente comprensibile.

Art. 5 Campi d'applicazione dei trattati internazionali multilaterali nonché riserve, dichiarazioni, obiezioni e comunicazioni relative a questi trattati

La materia disciplinata corrisponde a quella del vigente articolo 4.

Il *capoverso 1* è ripreso sostanzialmente dal testo in vigore.

La nuova formulazione dei *capoversi 2 e 3* precisa che le riserve, le dichiarazioni e le comunicazioni della Svizzera in merito a trattati multilaterali vanno sempre pubblicate nella RU, sia in occasione della prima pubblicazione del trattato sia nel quadro delle integrazioni del campo d'applicazione. Le riserve, dichiarazioni e comunicazioni di altri Stati continueranno ad essere segnalate soltanto con una nota a piè di pagina (*); l'onere per la traduzione sarebbe infatti sproporzionato e l'attualità dell'informazione non sarebbe garantita. Esse sono di regola consultabili, nelle lingue originali del trattato, all'indirizzo Internet dello Stato depositario, indicato nella nota. Si rinuncia per contro in modo generalizzato alla pubblicazione delle obiezioni formulate sia dalla Svizzera che dagli altri Stati contraenti. La loro pubblicazione avrebbe senso soltanto se fossero pubblicate anche le riserve a cui si riferiscono. Esse non hanno inoltre alcun influsso immediato sugli impegni contrattuali di uno Stato.

Art. 6 Allegati

La materia disciplinata corrisponde a quella del vigente articolo 5.

Si è rinunciato alla finzione del diritto vigente secondo cui un allegato, per il fatto di essere pubblicato, contiene automaticamente norme di diritto. In particolare per i testi del diritto internazionale, infatti, il carattere normativo sulla base dell'articolo 3 capoverso 3 LPubb non significa automaticamente che siano pubblicati. L'articolo 6 OPubb prevede ora che, indipendentemente dal carattere normativo, un allegato è pubblicato in ogni caso se l'atto normativo cui appartiene vi rimanda esplicitamente o implicitamente. L'allegato può anche essere pubblicato mediante rimando.

Al posto di «testo giuridico» si usa ora il termine «testo», come in tutta l'ordinanza. Il termine «testo giuridico» è opaco (può p. es. sorgere il dubbio che oltre agli atti normativi vi rientrino anche i messaggi). Considerando il contesto e la sistematica dell'ordinanza risulta chiaro di quale testo si tratti nel caso specifico.

Art. 7 Comunicazioni

La materia disciplinata corrisponde a quella del vigente articolo 6.

I testi menzionati nella *lettera a* sono i vecchi atti normativi e trattati internazionali che non vengono più applicati perché divenuti privi di oggetto o perché una nuova normativa ha reso superflua quella vecchia. In ambito internazionale vi è inoltre anche la problematica degli Stati non più esistenti. Nella RU non vanno menzionati gli atti normativi e i trattati internazionali con una durata di validità limitata e che non è stata prorogata. La *lettera b* disciplina il caso più recente contemplato dagli articoli 7c capoversi 3 e 4 nonché 7d capoversi 2 e 3 LOGA, secondo cui le ordinanze fondate direttamente sulla Costituzione federale decadono automaticamente se entro un dato termine non vengono adottate

misure che permettano di istituire successivamente una base legale formale. Nella fattispecie non si tratta degli atti normativi manifestamente privi di oggetto. In ogni caso le comunicazioni concernenti atti normativi divenuti privi di oggetto andranno pubblicate soltanto dopo che la CaF avrà sentito l'ufficio competente.

La *lettera c* è ripresa in forma praticamente invariata dal diritto vigente (art. 6 lett. b).

Nella *lettera d*, diversamente dall'articolo 6 lettera c dell'ordinanza vigente, oltre alle denunce si indicano anche le sospensioni tra le tipologie che possono essere pubblicate sotto forma di comunicazione; senza cioè dover riportare i corrispondenti scambi di note diplomatici.

Art. 8 Rettifiche formali

La materia disciplinata corrisponde a quella dell'articolo 7 vigente.

Nel *capoverso 1* si è rinunciato alla formulazione «sotto forma di una comunicazione che indica esplicitamente la rettifica». Essa è fuorviante poiché è la rettifica stessa ad essere pubblicata. In compenso viene ora fissata la prassi attuale adottata nella presentazione redazionale della rettifica.

Nell'indicare esempi di errori che possono essere rettificati (*cpv. 2*), la categoria delle «divergenze terminologiche» è stata spostata dalla lettera b alla lettera c, in quanto tali divergenze costituiscono un problema più linguistico che formale (analogamente agli errori di traduzione).

Nel definire le condizioni per una rettifica formale, nel *capoverso 3*, nel testo tedesco si è rinunciato al concetto di «zweifelsfrei» («indubbiamente») in relazione alla decisione dell'autorità che ha emanato l'atto. Tale requisito, se preso alla lettera, vanificherebbe praticamente la possibilità di effettuare una rettifica, cosa che contrasta con la prassi attuale. L'esigenza che sia «certo» («feststeht») che la decisione dell'autorità che ha emanato l'atto faccia riferimento a un tenore corretto è già molto rigorosa.

Si è rinunciato a riprendere il *capoverso 4* del diritto vigente, secondo cui gli errori devono essere segnalati alla CaF, la quale esamina le condizioni per una rettifica. La competenza della CaF discende già dalla legge e, visto che ha la facoltà di adottare una decisione in virtù di criteri legali, automaticamente essa è obbligata a esaminare se le condizioni sono soddisfatte.

Sezione 2: Testi tenuti segreti

Art. 9

Questa disposizione corrisponde, salvo minimi adeguamenti sul piano redazionale, al vigente articolo 8. Nel *capoverso 1*, in particolare, accanto ai trattati internazionali vengono ora menzionate, come quasi dappertutto nel diritto in materia di pubblicazioni ufficiali, anche le risoluzioni internazionali. Nel *capoverso 2*, inoltre, al posto di «Cancelleria federale» viene ora introdotta l'abbreviazione «CaF», mantenuta nel resto dell'ordinanza.

Sezione 3: Pubblicazione ordinaria

Art. 10 Momento della pubblicazione

Questa disposizione corrisponde, a prescindere da adeguamenti redazionali, al vigente articolo 8a. Là dove si parlava di «servizio competente in materia» si usa ora, come in tutto l'atto, il termine «autorità competente». Inoltre si è tenuto conto del fatto che tale autorità non può provvedere da sola affinché la pubblicazione abbia luogo con sufficiente anticipo, ma che può farlo soltanto in collaborazione con la CaF (cpv. 2).

Art. 11 Inosservanza del termine

La materia disciplinata corrisponde a quella del vigente articolo 8b.

L'articolo è stato ristrutturato tenendo conto delle procedure esistenti ed esordisce ora nel *capoverso 1* con le condizioni che portano all'inosservanza del termine di pubblicazione: un ritardo nella fornitura dei testi da pubblicare rende impossibile rispettare il termine di cinque giorni, di cui all'articolo 7 capoverso 1 LPubb, imposto tra la pubblicazione ordinaria e l'entrata in vigore e la CaF si adopera per differire la data dell'entrata in vigore.

Rispetto al diritto vigente, nel *capoverso 2* si è rinunciato a esigere dall'autorità competente di motivare sia l'impossibilità di differire l'entrata in vigore sia il piano di pubblicazione. Le due cose si sovrappongono.

Il *capoverso 3*, al pari del capoverso 1 del testo vigente, intende il termine di cinque giorni che devono intercorrere tra la pubblicazione ordinaria e l'entrata in vigore alla stregua di un termine ordinario la cui inosservanza determina sì un obbligo di motivazione, ma di regola non comporta per il destinatario della norma l'applicabilità successiva di disposizioni aggravanti. Sarebbe pure inopportuno che si verificassero frequentemente divergenze tra la data d'entrata in vigore contenuta nell'atto normativo e la data dell'applicabilità effettiva. Unicamente nel caso di una pubblicazione il giorno dell'entrata in vigore indicata oppure più tardi gli effetti giuridici si spostano al giorno successivo alla pubblicazione nella RU. Visto che i due casi sono trattati allo stesso modo, si è rinunciato a evidenziare come regola speciale, come fa il diritto vigente, il caso in cui un atto normativo è pubblicato esattamente il giorno dell'entrata in vigore. Tale regola rendeva difficile la comprensibilità della conseguenza giuridica.

Sezione 4: Pubblicazione urgente

Quella della pubblicazione urgente è una nuova categoria di pubblicazioni. Al fine di rispettare la sistematica della LPubb è necessario inserire nell'ordinanza una nuova sezione con un nuovo articolo.

Art. 12

A titolo eccezionale rispetto alle pubblicazioni ordinarie, quelle urgenti possono essere pubblicate, entrare in vigore ed esplicare effetti giuridici lo stesso giorno. In tal caso, nella formula d'entrata in vigore occorre indicare, oltre alla data, anche l'ora in cui l'atto entra in vigore. L'ora indicata dovrebbe corrispondere al momento previsto per la pubblicazione. Soltanto se quest'ultima dovesse subire un ritardo per qualsiasi motivo, l'atto crea obblighi giuridicamente vincolanti al momento della pubblicazione anziché all'ora indicata nel testo. Le pubblicazioni urgenti assumono la funzione della pubblicazione straordinaria prevista dal diritto vigente. Come per quest'ultima, è necessario che le pubblicazioni urgenti siano ordinate dall'autorità competente, fermo restando che la dichiarazione dell'urgenza di una legge federale da parte dell'Assemblea federale implica l'ordine di pubblicarla

mediante procedura urgente. Una pubblicazione non diventa automaticamente «urgente» per il fatto che il piano di pubblicazione non sia stato rispettato. In un caso simile sono applicabili piuttosto le regole dell'articolo 11 OPubb.

Se un testo pubblicato mediante procedura urgente entra in vigore il giorno stesso in cui è pubblicato, la certezza del diritto e la trasparenza esigono che si indichi l'ora esatta dell'entrata in vigore. L'ora indicata deve essere posteriore a quella della pubblicazione. Se l'entrata in vigore è stata fissata alle ore 12 del 25 maggio, ma l'atto è pubblicato soltanto alle ore 13, gli obblighi giuridicamente vincolanti nascono quindi soltanto alle ore 13. La pubblicazione urgente non deve offrire la possibilità di un'entrata in vigore retroattiva (*cpv. 1*).

Affinché non si confondano nella massa delle altre pubblicazioni, quelle urgenti devono essere segnalate come tali sulla piattaforma di pubblicazione (*cpv. 2*).

Sezione 5: Pubblicazione mediante rimando

Art. 13 Competenza

Il *capoverso 1* è stato ripreso in modo invariato dall'articolo 9 capoverso 1 primo periodo del diritto vigente, completando il rimando all'articolo 5 LPubb con l'indicazione «capoverso 1». Si è rivelata superflua la regolamentazione, prevista dal vigente capoverso 1 secondo periodo, della competenza per ordinare una pubblicazione mediante rimando dei testi del diritto interno. Tale pubblicazione avviene soltanto se la ordina l'autorità competente.

Il tenore del *capoverso 2* è stato ripreso sostanzialmente dall'articolo 9 capoverso 2 del diritto in vigore. Il rimando all'articolo 5 LPubb va tuttavia completato, a causa della sua nuova struttura, con l'indicazione «capoverso 1». Questo nuovo capoverso disciplina tutti i casi in cui un testo, intero o una sua parte, non è pubblicato elettronicamente nella RU, bensì altrove.

Art. 14 Modalità

Il tenore del *capoverso 1* corrisponde sostanzialmente a quello dell'articolo 9 capoverso 3 del diritto vigente.

I *capoversi 2 e 3* fanno riferimento all'articolo 5 capoverso 2 LPubb, il quale disciplina il rimando a un testo che è apparso in un altro organo di pubblicazione. Esempi tipici sono costituiti dalle norme del diritto europeo dichiarate applicabili, quali si trovano nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (GU) e nell'offerta Internet «Eurlex», oppure da quelle di organizzazioni normatrici private. In questi casi può tuttavia sorgere la domanda se un testo sia disponibile in linea. Ad ogni modo si tiene conto dello sviluppo delle abitudini degli utenti e della tecnica nel senso che (contrariamente all'art. 9 cpv. 4 del diritto vigente) quale ente presso cui un testo può essere ottenuto occorre indicare nel rimando in primo luogo un'offerta Internet del testo in questione, in secondo luogo l'indirizzo Internet dell'autorità competente presso la quale il testo può almeno essere consultato e solo in terzo luogo un indirizzo postale dove il testo può essere ordinato. Le disposizioni del capoverso 3, relative all'ente presso cui un testo può essere ottenuto, diventano rilevanti soltanto se non è possibile rimandare a un organo di pubblicazione accessibile gratuitamente in Svizzera, come lo è ad esempio la GU. A un riferimento alla GU non è quindi necessario aggiungere un URL di Eurlex o un indirizzo postale di una sede di consultazione.

Art. 15 Modifiche, rettifiche e abrogazioni

Il tenore di questo articolo corrisponde sostanzialmente a quello dell'articolo 9 capoverso 5 del diritto vigente.

Art. 16 Obblighi dell'autorità competente

La materia disciplinata corrisponde a quella dell'articolo 10 vigente.

Si opera tuttavia una chiara distinzione tra gli obblighi che sorgono in caso di pubblicazione mediante rimando secondo l'articolo 5 capoverso 1 LPubb (la responsabilità dei dati incombe all'Amministrazione) e quelli che sorgono secondo l'articolo 5 capoverso 2 (la responsabilità dei dati incombe a un ente esterno all'Amministrazione). Solo nel primo caso l'autorità competente (e non la CaF) deve consolidare il testo scorporato dalla RU e dalla RS e metterlo a disposizione della CaF in modo tale che la realizzazione di tirature separate sia garantita (*cpv. 1 lett. a e b*). Il *capoverso 1 lettera c* stabilisce che un testo con un rimando a un documento esterno all'Amministrazione può essere pubblicato nella RU soltanto nel momento in cui è parimenti disponibile in Internet. Che ciò avvenga nel quadro di un'offerta a pagamento o gratuita dipende dagli eventuali diritti d'autore da rispettare. Si mantiene anche la normativa secondo cui l'autorità competente, e non la CaF, è responsabile della correttezza della pubblicazione (*cpv. 2*). Si è tuttavia sottolineato che si tratta della correttezza del consolidamento e non di quella del rimando nella RU e nella RS.

Sezione 6: Pubblicazione straordinaria**Art. 17** Forme

La materia disciplinata corrisponde a quella dell'articolo 11 del testo vigente.

La novità consiste però nel fatto che un testo per il quale è prescritta la pubblicazione nella RU viene ora pubblicato in via straordinaria soltanto se la piattaforma di pubblicazione non è disponibile nel momento in cui occorre procedere a una pubblicazione. Si parte dal presupposto che nella maggior parte di simili casi una pubblicazione sia ancora possibile su un'altra pagina Internet. Pertanto nel *capoverso 1 lettera a* si indica come primo ripiego un'altra pagina Internet dell'Amministrazione federale. Non si può tuttavia escludere che l'accesso a Internet sia reso impossibile in modo generale sul territorio della Svizzera o a livello regionale, ad esempio in seguito a un guasto presso i gestori di rete importanti. In un simile caso, o se altre circostanze lo giustificano, occorre utilizzare altri canali di diffusione, come quelli indicati a titolo esemplificativo nelle lettere b–g, analogamente alla normativa vigente. La *lettera b* è stata adeguata al nuovo articolo 8 capoverso 1 LRTV, secondo cui l'obbligo di informare sugli atti normativi si limita alla SSR e alle «altre emittenti radiotelevisive concessionarie». Altrimenti sarebbero obbligate a farlo anche le emittenti svizzere notificate. La trasmissione agli enti di consultazione, di cui alla lettera c, è stata ripresa dal vigente articolo 13 capoverso 2 al fine di completare il catalogo di misure.

Il *capoverso 2* è stato ripreso in modo invariato dal diritto vigente.

Art. 18 Contenuto

Questa disposizione corrisponde all'attuale articolo 12.

Art. 19 Procedura

La materia disciplinata corrisponde a quella dell'articolo 13 vigente.

Il punto di partenza per una pubblicazione straordinaria non sarà più costituito da un ordine impartito dall'autorità competente, bensì dal fatto che la piattaforma di pubblicazione non sia disponibile (a causa di problema tecnico all'interno dell'Amministrazione o presso il gestore di rete). In tal caso la CaF si attiva autonomamente, informa subito l'autorità competente in merito al problema (*cpv. 1*) e, in collaborazione con quest'ultima, cerca anzitutto di rendere possibile altrove una pubblicazione in Internet. In ogni caso trasmette i testi alle sedi di consultazione cantonali usando i mezzi e le vie ancora disponibili, ossia via mail, fax o posta tradizionale (*cpv. 2*).

Il *capoverso 3* è stato ripreso in modo invariato dal diritto vigente.

Capitolo 2: Raccolta sistematica del diritto federale

Nella nuova ordinanza non è stata ripresa la disposizione dell'articolo 15 del diritto in vigore, secondo cui le pubblicazioni nella RU relative alla tariffa doganale⁸ non devono necessariamente essere inserite nella RS. Le tariffe corrispondenti continuano a rivestire un interesse esiguo per il vasto pubblico in quanto contengono soltanto cifre di base che servono a calcolare un importo doganale concreto. Nel frattempo si è comunque passati alla prassi di pubblicare le modifiche della tariffa nella RU soltanto sotto forma di rimando.

Art. 20

La presente disposizione disciplina, come l'articolo 16 dell'ordinanza vigente, le rettifiche e gli adeguamenti informali nella RS.

Al di là di alcuni adeguamenti redazionali minimi, il *capoverso 1* è stato mutuato dal diritto in vigore.

Il *capoverso 2* del diritto vigente, secondo cui gli errori che accadono nell'ambito del consolidamento dei testi della RS possono essere rettificati in modo informale, non è stato ripreso in quanto giudicato un'ovvietà. Il mandato generale di aggiornamento conferito dall'articolo 11 LPubb comprende anche la rettifica di errori sorti durante la sua esecuzione.

Il *capoverso 2* è stato ripreso sostanzialmente dal *capoverso 3* del diritto vigente. Si tratta di precisare l'articolo 12 LPubb, stabilendo quando le designazioni possono essere rettificate in modo informale, ossia soltanto nei casi in cui si ha un mero cambiamento di denominazioni.

Capitolo 3: Foglio federale**Sezione 1: Contenuti****Art. 21** Testi sottoposti all'approvazione dell'Assemblea federale

A prescindere da alcuni adeguamenti redazionali minimi, questa disposizione corrisponde al vigente articolo 17. Nel secondo periodo si è ommesso di specificare che ci si riferisce alle costituzioni cantonali

⁸ Allegato della legge del 9 ottobre 1986 sulla tariffa delle dogane (RS 632.10).

che devono essere garantite dall'Assemblea federale, visto che tale garanzia è comunque d'obbligo per tutte le costituzioni cantonali. Inoltre è stata introdotta l'abbreviazione «FF» per il Foglio federale, usata poi in tutto il testo.

Art. 22 Testi pubblicati secondo l'articolo 13 capoverso 2 LPubb

La materia disciplinata corrisponde a quella dell'articolo 18 vigente. Si tratta delle categorie testuali per le quali la LPubb prevede una pubblicazione facoltativa. Ai fini di una prassi coerente in materia di pubblicazioni ufficiali, in sede di ordinanza esse sono ora destinate in linea generale alla pubblicazione.

Nella *frase introduttiva* si rinuncia a menzionare le categorie testuali dell'articolo 13 capoverso 2 LPubb e ci si limita a rimandarvi.

La *lettera a* non menziona più le istruzioni del Consiglio federale, la cui pubblicazione obbligatoria è già prevista dal nuovo articolo 13 capoverso 1 lettera ^{fbis} LPubb. Piuttosto si introduce la possibilità di pubblicare anche istruzioni di enti gerarchicamente subordinati al Governo.

Aniché rimandare alla LPubb, come nel testo vigente, nella *lettera b* si menzionano ora esplicitamente le unità in questione. Tale rimando era inoltre impreciso poiché l'articolo 2 lettera e LPubb menziona sia le autorità federali sia gli enti esterni all'Amministrazione federale. Ora sono menzionati esplicitamente anche gli enti vicini alla Confederazione (come la Posta, Swisscom o Skyguide).

Il tenore della *lettera c* è stato ripreso in modo invariato dal diritto vigente.

Art. 23 Pubblicazione mediante rimando

A prescindere da alcuni adeguamenti redazionali, questa disposizione corrisponde al vigente articolo 19. In particolare, nella frase introduttiva si ribadisce il concetto di pubblicazione mediante rimando, anziché citare semplicemente un articolo della LPubb.

Sezione 2: Menzioni

Art. 24 Menzione delle leggi federali urgenti adottate

Al di là di alcuni adeguamenti redazionali minimi, questa disposizione corrisponde al vigente articolo 20.

Art. 25 Menzione degli atti normativi dell'Assemblea federale pubblicati in un secondo tempo

Questa disposizione corrisponde in larga misura all'articolo 21 del testo vigente. È stata formulata in modo più aperto al fine di tener conto dello sviluppo conosciuto negli ultimi anni dalla prassi in materia di pubblicazioni ufficiali. Secondo tale prassi, tutti gli atti normativi dell'Assemblea federale o delle singole Camere adottati nel corso di una sessione sono inseriti in un elenco se non possono essere pubblicati nel FF o nella RU immediatamente dopo la loro adozione. Tale è in particolare il caso dei decreti federali relativi a trattati internazionali non ancora ratificati. Un altro caso frequente è costituito dai decreti finanziari la cui base giuridica materiale non è ancora stata adottata o posta in vigore.

Va del resto osservato che in Curia Vista sono consultabili a titolo di pubblicazioni preliminari gli atti normativi quali i decreti federali semplici, non adottati dall'Assemblea federale nella votazione finale e che, ad esempio perché manca ancora la base legale, sono pubblicati nel FF soltanto nella rubrica dei testi pubblicati in un secondo tempo.

Capitolo 4: Ulteriori testi pubblicati sulla piattaforma di pubblicazione

Questo nuovo capitolo corrisponde, dal punto di vista della sistematica, alla nuova sezione 4a LPubb.

Art. 26

Il presente articolo indica gli ulteriori testi pubblicati sulla piattaforma di pubblicazione (oltre alle raccolte del diritto federale e al FF, alle documentazioni concernenti consultazioni e indagini conoscitive, alle versioni previgenti del diritto federale e alle traduzioni romance e inglesi delle pubblicazioni ufficiali). Le offerte integrate in questa prima fase sono già disponibili da un po' di tempo senza che vi fosse un obbligo o una base legale esplicita; menzionandole se ne garantisce il mantenimento. Si prevede di allargare questo articolo adeguandolo in un secondo momento. Ulteriori elementi che possono entrare in linea di conto sono i rapporti esplicativi concernenti progetti di ordinanze importanti e versioni di atti normativi non ancora in vigore ma pubblicate nella RU, nonché eventualmente la banca dati relativa ai trattati internazionali della Direzione del diritto internazionale pubblico e la banca dati relativa ai diritti politici della CaF, sempre che possano essere integrate completamente nella piattaforma di pubblicazione.

Capitolo 5: Disposizioni comuni

Sezione 1: Strumenti di ricerca

Art. 27 Indici

La materia disciplinata corrisponde a quella dei vigenti articoli 22, 24 e 25.

L'aver concentrato questi tre articoli in uno solo si giustifica per il fatto che l'indice classico sarà sempre meno importante di fronte ai nuovi e specifici strumenti elettronici di accesso, quali i motori di ricerca parametrizzabili. Si prevede inoltre di digitalizzare e mettere in rete informazioni attualmente disponibili soltanto in forma stampata, quali i testi della RU anteriori al 1998. Comunque sia, l'indice sistematico, l'indice analitico relativo al FF (che nel diritto vigente è detto, con una imprecisione terminologica, «indice alfabetico») e l'indice degli atti normativi dell'UE applicabili per la Svizzera rimangono per ora strumenti imprescindibili e molto utilizzati per trovare rapidamente una disposizione giuridica e il suo significato in un dato momento del presente o del passato.

Art. 28 Motore di ricerca e accesso diretto

La nuova disposizione elenca gli strumenti di accesso elettronici che devono essere offerti sulla piattaforma di pubblicazione. Gli strumenti «motore di ricerca» e «accesso diretto», menzionati nel testo, sono a disposizione da un po' di tempo nel quadro della RS in linea. L'averli menzionati nell'ordinanza ne assicura il mantenimento sul piano giuridico. In un secondo momento l'elenco sarà esteso in funzione delle possibilità tecniche e dello sviluppo del progetto di modernizzazione del CPU (Centro delle pubblicazioni ufficiali della CaF).

Sezione 2: Dati elettronici

Art. 29 e allegato, n. 1 Formato dei dati elettronici

I *capoversi 1–3* di questo nuovo articolo sanciscono, dal punto di vista tecnico, il carattere determinante delle versioni testuali sulla piattaforma di pubblicazione. Già oggi i testi della RS sono offerti sia in PDF che in HTML. Più tardi potrebbero aggiungersi altri formati. In caso di divergenze a livello di RU e FF, la pubblicazione in PDF è tuttavia quella determinante sul piano giuridico. La specificazione esatta del formato PDF da utilizzare è affidata all'allegato, il cui adeguamento è delegato alla CaF. In tal modo è possibile reagire allo sviluppo tecnico in maniera flessibile e rapida. Secondo i principi giuridici generali, i fatti anteriori vanno giudicati secondo il diritto anteriore e i fatti nuovi secondo il diritto nuovo. Il nuovo diritto in materia di pubblicazioni ufficiali non si esprime pertanto in merito alle pubblicazioni ufficiali avvenute prima della sua entrata in vigore. I corrispondenti prodotti stampati continuano a costituire la pubblicazione giuridicamente determinante.

Questo principio varrà anche quando si tratterà di ridefinire il formato PDF da utilizzare. Le pubblicazioni avvenute precedentemente in un formato PDF anteriore, conformemente a quanto prescritto in quel momento dall'ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, continueranno ad essere applicabili e determinanti. In questi casi non è necessario ristampare ogni volta i testi in questione.

Il *capoverso 4* sottolinea l'importanza di un layout uniforme dei testi dello stesso tipo delle pubblicazioni ufficiali, per tutte le versioni linguistiche e nei diversi momenti di pubblicazione. In questo modo si crea un valore di riconoscimento che accresce l'autorevolezza di questi testi, di regola rilevanti sul piano giuridico.

Art. 30 e allegato, n. 2 Firma elettronica

I testi della RU e del FF nel formato PDF, giuridicamente determinante, sono muniti di una firma elettronica al fine di garantirne l'autenticità (*cpv. 1*). Qualsiasi modifica del testo al di fuori del CPU fa sì che la firma sia visibilmente infranta. Si utilizza una firma elettronica avanzata che non è vincolata a una determinata persona fisica, ossia nemmeno alla persona con diritto di firma in seno all'autorità di volta in volta autorizzata a decidere. La firma elettronica conferma piuttosto che il testo è stato pubblicato in linea dal servizio addetto alle pubblicazioni ufficiali della Confederazione e che è tale e quale a quando è stato pubblicato. La firma elettronica rappresenta una misura importante volta a creare fiducia e necessaria affinché il cambiamento della versione determinante poggi su un ampio consenso.

La specificazione esatta della firma elettronica è affidata all'allegato, il cui adeguamento è delegato alla CaF. In tal modo è possibile reagire allo sviluppo tecnico in maniera flessibile e rapida.

L'autenticità della firma potrà essere verificata da un servizio in linea (si pensa a www.validator.ch dell'Ufficio federale di giustizia, UFG) e dai lettori PDF dichiarati standard dall'Organo direzione informatica della Confederazione (*cpv. 2*).

Sezione 3: Lingue ufficiali

Art. 31 Edizioni separate per ogni lingua ufficiale

A prescindere da alcuni adeguamenti minimi sul piano redazionale, questa disposizione corrisponde al vigente articolo 26.

Art. 32 Guida per gli utenti della pubblicazione elettronica

La materia disciplinata corrisponde a quella dell'articolo 27 del testo vigente.

La disposizione apre implicitamente a lingue diverse da quelle ufficiali. In questo modo si assicura in particolare che per le offerte già esistenti in lingua inglese e romancia (nuovi cpv. 5 e 6 dell'art. 14 LPubb) ci si possa riferire a una guida per gli utenti delle rispettive lingue.

Art. 33 Deroghe alla pubblicazione nelle lingue ufficiali

La materia disciplinata corrisponde a quella dell'attuale articolo 28.

Il *capoverso 1* è formulato in modo più chiaro rispetto ad oggi. È ovvio che la decisione comune della CaF e dell'autorità competente di rinunciare alla traduzione dei testi completi relativi a pubblicazioni mediante rimando debba essere preceduta da un'intesa sull'adempimento dei criteri di cui all'articolo 14 *capoverso 2* LPubb.

Il nuovo *capoverso 2* sancisce una deroga al principio delle tre lingue già esistente nella prassi. I testi della Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (GAAC) sono redatti in una sola lingua, analogamente alle pubblicazioni dei tribunali della Confederazione, e solamente corredati di regesti nelle tre lingue ufficiali.

Sezione 4: Modalità di pubblicazione**Art. 34**

Visto che negli articoli 1–20 le raccolte del diritto federale e il FF non sono messi in concreta relazione al mezzo di pubblicazione, l'articolo 34 assume la funzione di disciplinare la modalità di pubblicazione elettronica, ora preminente, per tutti gli organi di pubblicazione congiuntamente, ma in particolare per la RU e il FF. Le particolarità delle edizioni stampate sono disciplinate nell'articolo 35.

Il *capoverso 1* definisce l'indirizzo Internet attraverso il quale è possibile accedere in qualsiasi momento alla piattaforma di pubblicazione. La pubblicazione giuridicamente vincolante nell'ambito delle raccolte del diritto federale e del FF è reperibile in una collocazione ben precisa dell'offerta Internet della Confederazione, come discende dal nuovo articolo 1a *capoverso 1* LPubb. Indicando l'URL della piattaforma di pubblicazione si assicura che ogni edizione stampata della RU e del FF possa essere verificata confrontandola con l'edizione elettronica determinante.

Il *capoverso 2* stabilisce che le edizioni elettroniche, ora determinanti, della RU e del FF sono pubblicate una volta alla settimana, come finora le edizioni stampate. Per ora la maggior parte dei testi continuerà ad essere pubblicata una volta alla settimana nella RU e nel FF, che escono contemporaneamente (come stabilisce il vigente art. 1 cpv. 1). Se necessario, tuttavia, edizioni supplementari della RU potranno essere pubblicate elettronicamente in qualsiasi giorno feriale (quindi, prescindendo da gravi casi eccezionali come grandi eventi bellici, terroristici o naturali, non durante i fine settimana e nei giorni festivi). Tali edizioni supplementari comprendono le pubblicazioni urgenti (art. 12) e sostituiscono le attuali pubblicazioni straordinarie (art. 11–13 del diritto vigente).

Nell'ambito di una futura revisione parziale dell'OPubb si prevede di passare a una frequenza di pubblicazione quotidiana generalizzata della RU e del FF, se saranno date le necessarie premesse tecni-

che e organizzative. Con la frequenza quotidiana è tuttavia possibile che in taluni giorni non vi siano testi pronti per la pubblicazione e che quindi si rinunci all'edizione.

Il *capoverso 3* è stato ripreso praticamente immutato dall'articolo 14 capoverso 2 del diritto vigente.

Sezione 5: Pubblicazioni stampate

Art. 35 Pubblicazioni periodiche

La materia disciplinata nel *capoverso 1* corrisponde a quella dei vigenti articoli 1 capoverso 1, 14 capoverso 1 e 22 capoverso 1. Anche dopo il cambiamento della versione determinante rimane l'obbligo di preparare edizioni stampate periodiche delle raccolte del diritto federale, del FF e dell'indice sistematico. Il Parlamento ha rifiutato la proposta di assegnare al Governo la competenza di mantenere o no le versioni stampate⁹. Per contro la frequenza minima della pubblicazione della RU e del FF sarà leggermente ridotta (*lett. a*). Il numero degli abbonamenti è in costante calo, tendenza che verosimilmente si accentuerà ulteriormente quando i prodotti stampati non saranno più determinanti. La pubblicazione elettronica saprà anche rispondere meglio all'esigenza di disporre sempre di informazioni aggiornate. Potrebbero eventualmente esservi determinati gruppi di utenti che continueranno a procurarsi i prodotti stampati perché lavorano spesso con le rispettive categorie testuali e hanno esigenze di archiviazione personali e indipendenti dalla rete. Se tuttavia le tirature dovessero ridimensionarsi in modo tale che l'onere risulti sproporzionato rispetto all'utilità, dovrebbe essere possibile ridurre la frequenza delle edizioni stampate.

I *capoversi 2 e 3* corrispondono in larga misura all'articolo 40 vigente. Le edizioni stampate della RU, del FF e della RS continueranno quindi ad essere ottenibili in abbonamento.

Art. 36 Tirature separate

La materia disciplinata corrisponde a quella del vigente articolo 39.

La nuova formulazione del *capoverso 1* tiene conto della tecnica «print on demand» (stampa su richiesta) impiegata da parecchio tempo presso l'Ufficio federale delle costruzioni e della logistica (UFCL), la quale ha ridotto fortemente l'esigenza di tenere scorte di opuscoli relativi alle pubblicazioni ufficiali. La CaF trasmette costantemente all'UFCL i dati attuali relativi alla RU, al FF e alla RS, in modo che siano disponibili per soddisfare eventuali richieste di stampare singoli testi. La possibilità di acquisire singoli testi non interessa le norme private e il diritto dell'UE al quale si rimanda secondo l'articolo 5 capoverso 2 LPubb, bensì i testi incorporati dalla RU ai sensi dell'articolo 5 capoverso 1 LPubb soltanto se i dati si prestano a essere stampati. Non vi si prestano ad esempio nel caso delle banche dati con contenuti connessi tra di loro (art. 5 cpv. 1 lett. c LPubb).

Nel *capoverso 2* sono ora menzionate espressamente le compilazioni di testi concernenti uno stesso tema, prodotte da parecchio tempo e che in parte sono molto richieste (p. es. atti normativi di un determinato settore giuridico). Fin quando il fabbisogno lo giustifica, questo servizio sarà mantenuto.

Art. 37 Quantità minima di esemplari stampati

⁹ Boll. Uff. 2014 N 660

Questa nuova disposizione considera il fatto che le cifre relative agli abbonati e alle tirature sono in forte calo. L'archiviazione dei dati concernenti le pubblicazioni ufficiali ai sensi della legge del 26 giugno 1998¹⁰ sull'archiviazione sarà garantita mediante un'interfaccia elettronica. In aggiunta a questa misura, si intende assicurare che si produca in ogni caso una quantità minima di edizioni stampate della RU e del FF – ma non dei testi a cui in essi si rimanda soltanto – e che queste vengano custodite in tre depositi diversi. Il primo dovrà essere ubicato nell'edificio in cui si trova il servizio di pubblicazione della CaF. Se Internet non funziona del tutto, in quanto sede di consultazione secondo l'articolo 18 LPubb la CaF sarà in grado di adempiere il suo mandato di cui all'articolo 50 capoverso 4 soltanto utilizzando queste stampe immagazzinate. Quali ulteriori depositi entrano in linea di conto la Biblioteca nazionale, che custodisce la collezione *Helvetica* (tutte le pubblicazioni in relazione con la Svizzera), e la Biblioteca del Parlamento. Anche nell'ipotesi, alquanto remota, di una perdita ingente di dati elettronici, in questo modo sarebbe garantita una nuova digitalizzazione.

Art. 38 Distribuzione

La materia disciplinata corrisponde a quella dei vigenti articoli 39 capoverso 2 e 40 capoverso 2. Si stabilisce che tutti i prodotti stampati secondo il diritto in materia di pubblicazioni ufficiali possono essere ottenuti presso l'UFCL. La sua competenza in materia risulta già dall'articolo 31 dell'ordinanza del 5 dicembre 2008¹¹ sulla gestione immobiliare e la logistica della Confederazione. Per le ordinazioni è disponibile il portale in linea dell'UFCL, dove si possono sia ordinare prodotti stampati sia scaricare dati elettronici (a titolo complementare rispetto alla piattaforma di pubblicazione della CaF). Nel quadro del progetto di modernizzazione del CPU sarà ancora garantito che l'UFCL disponga, mediante un'interfaccia standardizzata, dei necessari dati della piattaforma di pubblicazione. Il nuovo articolo garantisce un servizio di base statale, ma non concede un monopolio. È ipotizzabile che in futuro, parallelamente e a proprie spese, i privati che hanno ottenuto dati ai sensi dell'articolo 51 gestiscano altri canali di distribuzione.

Sezione 6: Misure volte ad assicurare la pubblicazione tempestiva

Art. 39 Obblighi della CaF e dell'autorità competente

Questa disposizione corrisponde, a prescindere da alcuni adeguamenti sul piano redazionale, all'articolo 30 del testo vigente.

Nel *capoverso 2*, ad esempio, si è in particolare rinunciato a menzionare il servizio della CaF competente per la pubblicazione, in quanto in tutta l'ordinanza si parla semplicemente della CaF, senza specificare il servizio. Inoltre si indica ora la «versione definitiva» dei testi che devono essere forniti tempestivamente e non più la «versione aggiornata». Con questa precisazione si evita qualsiasi confusione con le versioni consolidate della RS.

Art. 40 Testi del diritto interno

La materia disciplinata corrisponde a quella del vigente articolo 31.

La *lettera a*, salvo qualche adeguamento redazionale, corrisponde al diritto in vigore.

¹⁰ RS 152.1

¹¹ RS 172.010.21

Nella *lettera b*, il termine indicato nel diritto vigente per la consegna del testo dell'atto normativo in lingua tedesca e francese, ossia l'avvio della procedura di corapporto, non si è rivelato opportuno. Da un lato, non tutti i testi sono infatti adottati dal Consiglio federale; molti lo sono dai Dipartimenti, dagli Uffici federali e da enti esterni all'Amministrazione federale. Dall'altro, la procedura di corapporto si svolge nelle fasi finali del processo legislativo di un'ordinanza del Consiglio federale. Si è riconosciuto che il cosiddetto e-circuit, la revisione dell'attuazione dei risultati della consultazione degli uffici, deve già svolgersi in presenza di testi in due lingue per garantire la qualità necessaria.

Anche l'attuale *lettera c*, concernente la versione italiana dei testi, si riferisce soltanto alle ordinanze del Consiglio federale, cosa che ora si sancisce in modo esplicito. Alla nuova *lettera d* è affidato il rimanente diritto regolamentare, tenendo conto della situazione particolare dell'italiano nel processo legislativo. Le competenze qualificate per la lingua italiana sono concentrate a livello dei Dipartimenti e soprattutto della CaF, meno negli Uffici. A seconda dell'oggetto sono diversi i momenti indicati per la traduzione (di regola successiva) in italiano. Pertanto si stabilisce, a titolo di promemoria, che l'autorità competente deve accordarsi con la CaF in merito alle questioni legate alla realizzazione delle versioni italiane.

Contrariamente al capoverso 2 del diritto vigente, si rinuncia a una normativa speciale per i testi che devono essere forniti da enti esterni all'Amministrazione federale in senso stretto. Si parte dal presupposto che tali testi siano inclusi nella lettera b.

Art. 41 Trattati e risoluzioni internazionali

La *rubrica* e le *lettere a–c* delle versioni italiana e tedesca corrispondono alle rispettive disposizioni dell'articolo 32 vigente. Nella versione francese occorre apportare adeguamenti terminologici in seguito alla modifica della rubrica dell'articolo 3 LPubb.

La modifica della *frase introduttiva* implica che le regole relative al momento in cui i testi internazionali da pubblicare devono essere forniti alla CaF non si applicano più a tutte le lingue ufficiali ma si limitano, nei casi di cui alle lettere a–c, alle versioni tedesca e francese.

La nuova *lettera d* disciplina la consegna della versione italiana. A tal proposito si veda il commento all'articolo 40 lettera d.

Sezione 7: Momento della pubblicazione

Art. 42

I *capoversi 1–5* e *7* corrispondono in larga misura all'articolo 33 vigente. L'intento generale è di pubblicare quanto prima le modifiche legislative dopo il disbrigo delle fasi necessarie della procedura legislativa, allo scopo di concedere al destinatario della norma e alle autorità esecutive un tempo di preparazione più lungo possibile. Si prevede tuttavia di mantenere la prassi attuale secondo cui si aspetta di pubblicare una legge nella RU fino a quando anche i relativi disposti ordinativi sono pronti per la pubblicazione.

Il periodo massimo di due settimane tra l'adozione di una legge federale urgente e la sua pubblicazione nella RU (cpv. 5 del testo vigente) è stato abbandonato. Tale periodo era stato fissato per tener

conto dei tempi di produzione delle edizioni della RU stampate settimanalmente. Visto che alle leggi federali urgenti si applica ora la stessa regola valida per le ordinanze dell'Assemblea federale, ossia che sono pubblicate immediatamente dopo la loro adozione, i due casi sono stati riuniti nel nuovo *capoverso 3*.

Il *capoverso 6* stabilisce ora una regola per la pubblicazione di oggetti sottostanti a referendum nel FF, a partire dalla quale decorre il termine di referendum di 100 giorni. Per quanto possibile la pubblicazione deve avvenire dieci giorni dopo la votazione finale di una sessione dell'Assemblea federale. Il carattere determinante della pubblicazione elettronica del FF anziché dei fascicoli stampati inciderà in modo sensibile sugli effettivi tempi di preparazione per gli attori politici se non si prevede un periodo minimo di attesa. Questa problematica si acuirà ulteriormente quando, in un secondo momento, sarà possibile pubblicare il FF quotidianamente. L'attuale periodo di dieci giorni che intercorre tra la votazione finale e la pubblicazione non risponde alla logica di una determinata regola, ma risulta molto concretamente dai giorni della settimana usuali per le votazioni finali e la chiusura redazionale nonché dai tempi di produzione dei fascicoli stampati. Visto che tali circostanze cambieranno progressivamente, appare opportuno determinare quanto meno una regola con possibilità di deroga. I gruppi politici devono poter fare affidamento sul fatto di essere trattati – per quanto possibile – equamente dalla CaF. Stando a quanto risulta implicitamente dalla sentenza del Tribunale federale (TF) sugli accordi concernenti l'imposta liberatoria¹², scostarsi dalla pubblicazione simultanea dei testi sottostanti a referendum sarebbe possibile soltanto se motivi oggettivi lo giustificassero. Siffatti motivi oggettivi sussistevano nel caso dell'accordo concernente l'imposta liberatoria nel 2012¹³ e in quello dell'accordo sulla fiscalità del risparmio Svizzera-UE (2004)¹⁴, come riconosce esplicitamente il TF nella sua sentenza. E infatti l'anticipazione di una settimana della loro pubblicazione nel FF è stata giudicata legittima. In particolare in relazione ai trattati internazionali prima o poi ci si troverà nuovamente di fronte a una situazione in cui la pubblicazione anticipata di un atto normativo sottostante a referendum facoltativo sarà imprescindibile per rendere possibile un'entrata in vigore tempestiva. La normativa proposta concede alle autorità il necessario margine di manovra in casi eccezionali (motivati).

Il *capoverso 7* corrisponde al *capoverso 8* del diritto vigente. Si tratta in primo luogo dei decreti finanziari, i quali possono essere attuati soltanto quando la corrispondente base legale materiale, una legge federale, è entrata in vigore. Per questo motivo i due atti vanno pubblicati parallelamente nelle edizioni della RU e del FF dello stesso giorno.

Sezione 8: Sicurezza dei dati e protezione dei dati

La materia disciplinata in questa sezione è nuova rispetto al diritto vigente.

Art. 43 Sicurezza dei dati

La sicurezza dei dati comprende due aspetti: la garanzia che i testi consultabili in linea siano e rimangano quelli caricati dal servizio di pubblicazione della Confederazione e l'utilizzabilità tecnica dei dati sul lungo periodo (*cpv. 1*).

¹² DTF 139 II 303 consid. 5.1, 5.2 e 5.3

¹³ FF 2012 5145, 5147, 5149

¹⁴ FF 2004 6377

Capoverso 2

La sicurezza della pubblicazione elettronica dovrà essere garantita soprattutto mediante la custodia dei dati su diversi server, di cui almeno uno situato in un luogo protetto contro gli effetti delle catastrofi (eventi naturali, bellici o terroristici). I dati pubblicati sulla piattaforma di pubblicazione sono soltanto copie dei dati definitivi interni al sistema di pubblicazione. Per evitare che non siano più leggibili in futuro, i dati sono conservati almeno in un formato base contenente tutte le informazioni sul documento in questione, compresi i caratteri e le immagini (*lett. a*). I dati definitivi non devono poter essere modificati, motivo per cui anche un testo nella piattaforma di pubblicazione può presentare soltanto per un lasso di tempo molto breve una divergenza rispetto allo stato originario, dovuta a una manipolazione intenzionale o involontaria. A tale scopo si confrontano regolarmente i dati presenti sulla piattaforma di pubblicazione con quelli definitivi (*lett. b*). In caso di divergenze, i dati sono sostituiti sulla piattaforma di pubblicazione con quelli definitivi. Inoltre, tutte le trasmissioni di dati sono effettuate mediante un collegamento sicuro (HTTPS) (*lett. c*).

Il *capoverso 3* incarica la CaF di garantire che sia il sistema di pubblicazione interno sia la piattaforma di pubblicazione consultabile da tutti siano operativi possibilmente in modo permanente. Vista la carenza di risorse informatiche proprie, per raggiungere lo scopo la CaF dovrà concludere accordi con fornitori di servizi informatici (accordi sui livelli di servizio), come quello attualmente in vigore con l'Ufficio federale dell'informatica e della telecomunicazione. Considerato che la tecnologia è soggetta a rapidi cambiamenti, non avrebbe senso elencare nell'ordinanza le misure di volta in volta opportune.

Art. 44 Dati personali degni di particolare protezione nei testi del FF

Il cambiamento della versione determinante ha richiesto che un nuovo articolo 16b LPubb contenesse un'autorizzazione di principio per la pubblicazione (implicitamente in linea) di testi contenenti dati personali degni di particolare protezione, per quanto lo preveda una legge speciale (vedi l'art. 17 cpv. 2 in combinato disposto con l'art. 3 lett. c della legge federale del 19 giugno 1992¹⁵ sulla protezione dei dati, LPD). La quantità di dati personali degni di particolare protezione contenuti in una simile pubblicazione deve tuttavia essere più esigua possibile e il periodo durante il quale la stessa è disponibile in linea deve essere più breve possibile, quanto basta per adempiere il suo obiettivo (analogamente all'art. 2 cpv. 2 lett. c LPD). Per quanto possibile, una siffatta pubblicazione deve inoltre essere protetta dagli abusi.

In futuro i dati personali contenuti nelle notifiche di decisioni pronunciate da autorità amministrative o giudiziarie (come decisioni formali e sentenze) non dovranno essere accessibili in rete oltre la durata richiesta dal loro scopo. A parte taluni termini assoluti di prescrizione, i principali termini d'impugnazione secondo il diritto federale decorrono fra i tre e i 90 giorni, esclusa la sospensione dei termini (vedi p. es.: Codice di procedura civile del 19 dicembre 2008¹⁶, CPC, art. 134, 209 cpv. 3 e 4, 211 cpv. 1, 239 cpv. 2, 312 cpv. 2, 321 cpv. 1; Codice di procedura penale del 5 ottobre 2007¹⁷, CPP, art. 94 cpv. 2, 202 cpv. 1 lett. a, 359 cpv. 2, 396 cpv. 10, 399 cpv. 1, 400 cpv. 3, 411 cpv. 2; legge federale del 20 dicembre 1968¹⁸ sulla procedura amministrativa, PA, art. 24 cpv. 1, 50 cpv. 1, 67 cpv. 1 e

¹⁵ RS 235.1

¹⁶ RS 272

¹⁷ RS 312.0

¹⁸ RS 172.021

1^{bis}, 79 cpv. 2; legge federale dell'11 aprile 1889¹⁹ sulla esecuzione e sul fallimento, LEF, art. 17 cpv. 2, 20, 74 cpv. 1, 77 cpv. 2, 83 cpv. 2, 110 cpv. 1, 111 cpv. 1, 166 cpv. 1, 247 cpv. 1; Procedura penale militare del 23 marzo 1979²⁰, PPM, art. 47 cpv. 4, 70k, 71c, 98c cpv. 2, 122 cpv. 1, 200 cpv. 1 lett. f, 201 cpv. 2; legge del 17 giugno 2005²¹ sul Tribunale federale, LTF, art. 50 cpv. 1, 100 cpv. 1, 112 cpv. 2, 124 cpv. 1).

I termini stabiliti dalla legge non possono essere prorogati (art. 144 cpv. 1 CPC, art. 89 cpv. 1 CPP, art. 22 cpv. 1 PA, art. 47 cpv. 2 PPM, art. 47 cpv. 1 LTF), ma possono essere sospesi (p. es. durante i giorni festivi stabiliti dalla legge). Analogamente alle soluzioni adottate per il Foglio ufficiale svizzero di commercio²² e per il Foglio ufficiale del Cantone di Zurigo²³, il *capoverso 1* prevede una durata standard per l'accessibilità dei testi sulla piattaforma di pubblicazione. La prassi attuale, fondata sul vigente articolo 16 capoverso 3 LPubb, non soddisfa. Su richiesta di diverse autorità si era rinunciato all'anonimizzazione immediata delle notifiche contenenti dati personali degni di particolare protezione nel FF in linea. Tuttavia, le autorità autrici delle notifiche quasi mai hanno poi comunicato al servizio di pubblicazione che una simile notifica era divenuta superflua e quindi poteva essere rimossa. Con il caricamento di tutte le notifiche in Internet si aggraverebbe ulteriormente il problema che una persona possa essere messa in relazione a determinati procedimenti per un periodo indeterminato.

La durata di sei mesi tiene conto dei termini procedurali più lunghi e delle possibilità di una loro sospensione. Se le circostanze lo giustificano (in particolare se è nell'interesse delle parti a un procedimento in corso oppure di presumibili danneggiati ai sensi dell'art. 60 CO che la notifica in questione rimanga in rete più a lungo), un'autorità può esigere in qualsiasi momento la proroga della pubblicazione elettronica di altri sei mesi al massimo. Si è scientemente rinunciato a differenziare i tipi di documenti per evitare chiarimenti in ogni singolo caso e quindi un onere sproporzionato.

La persona oggetto di una notifica (di norma il destinatario) può chiedere che i suoi dati personali degni di particolare protezione siano rimossi prima della scadenza dei termini di cui sopra se sono adempiuti cumulativamente i due criteri seguenti (*cpv. 3*): la persona in questione può dimostrare di aver preso atto della pubblicazione e la rimozione dei dati non viola i diritti di terzi. Può infatti accadere che una pubblicazione espliciti effetti su una persona che non è il destinatario, in particolare se un processo civile dipende dall'esito di un processo penale e le parti potenziali di tale processo civile non possono essere identificate sin dall'inizio. Se la notifica contiene indicazioni riguardanti più persone, l'interessato può chiedere che vengano rimossi soltanto i dati che lo riguardano.

Inoltre, gli interessati possono chiedere che i motori di ricerca pubblici non indicizzino i loro dati in un testo messo in rete lecitamente²⁴.

Art. 45 Dati personali degni di particolare protezione nei testi della RU e della RS

¹⁹ RS **281.1**

²⁰ RS **322.1**

²¹ RS **173.110**

²² Vedi RS **221.415** art. 11.

²³ Vedi § 9b dell'ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali del Cantone di Zurigo (Publikationsverordnung, LS **170.51**).

²⁴ Vedi la sentenza della Corte di giustizia dell'UE del 13 maggio 2014 relativa alla causa C-131/12, che di fatto Google rispetta anche in Svizzera.

Per i dati personali degni di particolare protezione contenuti nei testi normativi non sono previsti termini di conservazione. Ciò riguarda in particolare le ordinanze concernenti sanzioni adottate nei confronti di determinate persone, organizzazioni o Paesi. Il periodo durante il quale una persona è oggetto delle restrizioni ordinate non è prevedibile e dipende normalmente dalla situazione politica. Questi testi presentano inoltre un carattere giuridico composito che sfugge a una chiara definizione. Si collocano tra le norme generali e astratte e le risoluzioni prese nel singolo caso. Le sanzioni previste sono in parte motivate con indicazioni dettagliate nonostante spesso non siano ancora disponibili sentenze esecutive. I dati personali contenuti in queste ordinanze non si prestano quindi ad essere anonimizzati. Il diritto applicabile per un certo periodo deve in linea di principio essere sempre accessibile. Fintanto che non vi è una sentenza passata in giudicato, non si può tuttavia escludere che una persona iscritta indebitamente in un simile elenco esiga successivamente e a ragione la rimozione dei propri dati. I dati in questione vengono pertanto anonimizzati soltanto se l'autorità competente lo ordina, fermo restando che a monte può esserci un'apposita richiesta dell'interessato.

Art. 46 Dati personali degni di particolare protezione nelle edizioni stampate e nei dati definitivi

Questo articolo sancisce l'indiscussa prassi odierna. I testi stampati contenenti dati personali degni di particolare protezione non possono essere ritirati. Inoltre, nei dati interni rimangono intatti e vengono archiviati i testi completi contenenti i dati personali.

Sezione 9: Sfruttamento di dati da parte di terzi

Art. 47 Ottenimento di dati per uso personale

La materia disciplinata corrisponde a quella del vigente articolo 35.

Il campo d'applicazione è stato esteso a due aspetti. Da un lato, la gratuità della consultazione su un server con collegamento Internet comprende ora tutti i contenuti della piattaforma di pubblicazione e non più solo le versioni elettroniche delle raccolte del diritto federale e del FF. Dall'altro, con il rimando all'articolo 19 capoverso 1 LPubb è implicitamente gratuito anche consultare la piattaforma di pubblicazione presso le sedi di consultazione. Queste ultime non hanno infatti più l'obbligo di tenere a disposizione le raccolte del diritto federale e il FF in forma stampata, ma devono assicurare sostanzialmente l'accesso elettronico alla piattaforma di pubblicazione. Tuttavia, chi vuole farsi stampare presso una sede di consultazione un testo consultato deve eventualmente pagare un emolumento stabilito dal regolamento vigente nella sede.

La gratuità dell'utilizzazione di pubblicazioni ufficiali scaricate nei lavori scientifici è stata ripresa dal diritto vigente. L'indicazione «singoli articoli o passaggi di testi», che nel secondo periodo specificava i «testi» menzionati nel primo, è stata omessa in quanto ritenuta superflua. La disposizione va intesa nel senso che la riproduzione del testo, anche integrale, in un'opera scientifica è ammessa se serve a commentarlo. I limiti dell'uso personale sono raggiunti se qualcuno offre sistematicamente testi di atti normativi completi in un'edizione privata o su un portale giuridico. In questi casi si è in presenza di un ottenimento di dati a fini di sfruttamento e si applicano gli oneri di cui all'articolo 49.

Art. 48 Ottenimento di dati a fini di sfruttamento

La materia disciplinata corrisponde a quella dell'articolo 36 dell'ordinanza in vigore.

Si mantiene la norma secondo cui lo scaricamento di dati dalla piattaforma di pubblicazione è possibile e gratuito anche a fini di sfruttamento. Per le forniture di dati richieste alla CaF occorre invece versare un emolumento.

Art. 49 Oneri per lo sfruttamento di dati

Fatta eccezione per il numero dell'articolo citato nella frase introduttiva del capoverso 1 e nel capoverso 2, nonché per alcuni ritocchi di natura redazionale, i *capoversi 1 lettere a–e* e 2 corrispondono alle disposizioni dell'articolo 37 vigente.

Il capoverso 1 lettera e va inteso nel senso che il tenore dei testi delle pubblicazioni ufficiali non può essere modificato in caso di ulteriore utilizzo degli stessi. Questo non significa tuttavia che sia vietato un tipo di sfruttamento dei dati diverso dalla riproduzione del testo, ad esempio un'analisi statistica. Il capoverso 1 è completato con due oneri nell'ambito della protezione dei dati (*lett. f e g*). I dati personali degni di particolare protezione contenuti nelle notifiche del FF (che è il caso più frequente) non possono affatto essere sfruttati o diffusi da terzi, mentre quelli contenuti nei testi normativi delle raccolte del diritto federale possono esserlo soltanto nella misura in cui e per il periodo durante il quale li pubblica la CaF. I terzi che utilizzano simili dati devono rendersi conto quanto prima di una corrispondente anonimizzazione o soppressione dei testi. Ciò richiede un'osservazione costante dei cambiamenti intervenuti sulla piattaforma di pubblicazione oppure l'impiego di tecniche che permettono l'acquisizione incrementale dei dati. Oggi come oggi, entrambe le procedure possono essere richieste agli utilizzatori professionali di dati. Verosimilmente non sarà possibile far rispettare tutti gli oneri definiti nel capoverso 1, in particolare quelli di cui alle lettere f e g. Ciononostante le disposizioni sono importanti per agevolare l'eventuale intervento giuridico delle persone interessate. È inoltre previsto, in sede di una futura revisione parziale dell'ordinanza e tenendo conto della tecnologia impiegata a quel momento, di incaricare la CaF di rendere impossibile l'ottenimento di dati personali degni di particolare protezione da parte di terzi.

Il nuovo *capoverso 3* introduce una sanzione per terzi che sfruttano dati senza rispettare gli oneri di cui al capoverso 1. Essi possono essere esclusi da future forniture di dati. Non sarà tuttavia possibile impedire lo scaricamento autonomo dei dati. La LPubb non presenta una base legale per applicare ulteriori misure, in particolare una pena.

Sezione 10: Consultazione e ottenimento dei dati

Art. 50 Consultazione

La materia disciplinata corrisponde a quella del vigente articolo 38.

Il capoversi 1 e 2 del diritto vigente partono dal presupposto che le sedi cantonali di consultazione tengano pronte versioni stampate di RU, FF e RS. Il nuovo *capoverso 1* non obbliga più le sedi di consultazione ad acquisire e aggiornare le versioni stampate, ma soltanto ad assicurare la consultazione in linea della piattaforma di consultazione. Implicitamente ne consegue tuttavia che presso le sedi di consultazione si presti aiuto ai cittadini che avessero difficoltà con la consultazione al PC e con la navigazione sulla piattaforma di pubblicazione.

Inoltre, contro versamento di un eventuale emolumento cantonale, è possibile chiedere di farsi stampare un testo presente sulla piattaforma di consultazione (*cpv.* 2 nonché art. 18 e 19 *cpv.* 1 LPubb).

Se la piattaforma di pubblicazione subisce un guasto temporaneo, le sedi cantonali di consultazione devono tenere le pubblicazioni straordinarie a disposizione dei cittadini interessati, o rendendole accessibili su un sito Internet diverso da quello del servizio di pubblicazione della Confederazione o mettendo a disposizione versioni stampate (*cpv.* 3).

In un simile frangente la CaF ha dal canto suo l'obbligo di trasmettere a chiunque li richieda i testi della RU e del FF, nonché le pubblicazioni straordinarie, non ancora pubblicati nella RU a causa del guasto. A tale scopo la CaF si servirà dei mezzi di volta in volta a disposizione (p. es. mail, fax, posta, telefono o consultazione sul posto) allo scopo di certificare in qualsiasi momento lo stato attuale della legislazione e quindi contribuire a garantire la certezza del diritto (*cpv.* 4). Nel peggiore dei casi, la presenza di una scorta minima di esemplari stampati (secondo l'art. 32) le permetterà di adempiere tale obbligo.

Art. 51 Emolumenti

La materia disciplinata corrisponde a quella dell'articolo 41 dell'ordinanza in vigore.

Oltre che per la RU, il FF e la RS (raccolte e tirature separate), anche per altri prodotti vengono ora riscossi emolumenti. Si tratta della fornitura di dati elettronici e di testi completi relativi a pubblicazioni mediante rimando, di fascicoli collettivi e dell'indice sistematico, cosa che di per sé corrisponde alla prassi attuale. Il calcolo degli emolumenti sarà basato sulla nuova ordinanza del 19 novembre 2014²⁵ sugli emolumenti per le pubblicazioni (OEm-Pub).

Nell'ordinanza si rinuncia ora a stilare un elenco dei beneficiari a titolo gratuito di prodotti stampati e supporti di dati (art. 42 vigente). Si applicano le regole generali per la fornitura gratuita e le agevolazioni di cui agli articoli 4 e 5 OEm-Pub, che contemplano un elenco di pubblicazioni fornite gratuitamente assai simile a quello dell'attuale articolo 42. Al di là di tale casistica, una fornitura gratuita di prodotti stampati non si giustifica più. Le versioni elettroniche, determinanti dopo il cambio di paradigma, possono essere consultate in linea gratuitamente.

Capitolo 7: Disposizioni finali

Art. 52 Esecuzione

La materia disciplinata corrisponde a quella del vigente articolo 43.

L'articolo 43 capoverso 1 del diritto vigente stabilisce le incombenze particolari della CaF nel quadro della pubblicazione mediante rimando. Tali incombenze sono tuttavia già coperte dal suo mandato di pubblicazione generale di cui all'articolo 39 capoverso 1 OPubb e dalla sua qualità di ente responsabile nel settore dell'esecuzione del diritto in materia di pubblicazioni ufficiali (art. 4 *cpv.* 2 lett. c

²⁵ RS 172.041.11

dell'ordinanza del 29 ottobre 2008²⁶ sull'organizzazione della Cancelleria federale). Pertanto la disposizione non è stata ripresa nella nuova ordinanza.

Il *capoverso 1* corrisponde all'articolo 43 capoverso 2 del testo in vigore.

I sistemi di gestione degli affari attualmente impiegati, disciplinati dall'ordinanza GEVER del 30 novembre 2012²⁷, tra cui in particolare anche GEVER PSD, non si prestano al supporto dei processi conclusivi in vista della pubblicazione ufficiale di testi. In tale ambito sono infatti necessarie funzionalità specifiche, ossia CMS, pianificatorie e inerenti a banche dati, sostenute mediante automatismi. È vero che i sistemi GEVER sono oggi in grado di coprire una parte del processo legislativo precedente la fase di pubblicazione. Risulta tuttavia difficile immaginare un ulteriore sviluppo nel quadro dei classici sistemi GEVER fino a ottenere banche dati legislative come quelle già impiegate da alcuni Cantoni, in cui diversi attori trattano congiuntamente insiemi di dati per evitare contraddizioni e possono informarsi in modo centralizzato sullo stato dei dati.

Con il combinato disposto del *capoverso 2* e dell'articolo 3 capoverso 4 dell'ordinanza GEVER si intende quindi fare trasparenza nel senso che le fasi di lavoro specifiche delle pubblicazioni ufficiali possono essere supportate, per quanto tecnicamente necessario, con applicazioni specifiche al di fuori dei sistemi GEVER.

Il *capoverso 3* delega la modifica dell'allegato alla CaF. In tale modo essa potrà reagire in modo più flessibile allo sviluppo delle possibilità tecniche.

Art. 53 Modifica dell'ordinanza sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (OLOGA)²⁸

La materia disciplinata corrisponde a quella del vigente articolo 15 OLOGA.

Mentre l'articolo 4 OLOGA presuppone per gli affari del Consiglio federale una consultazione degli uffici preliminare, alla quale si può rinunciare in casi debitamente motivati, per gli affari di competenza dei Dipartimenti e degli Uffici federali tale non è il caso. Secondo l'articolo 15 capoversi 1 e 2 del diritto vigente, l'unità amministrativa responsabile è praticamente libera di decidere le modalità di partecipazione di unità amministrative cointeressate. Una consultazione degli uffici vera e propria è spesso tralasciata. In questi casi non viene interpellata in particolare la Commissione di redazione interna all'Amministrazione (composta di rappresentanti dell'UFG e dei servizi linguistici della CaF). Nella procedura legislativa possono risultarne incoerenze e carenze qualitative che vengono poi scoperte – sempre che vengano scoperte – soltanto poco prima della pubblicazione, nell'ambito del controllo finale della qualità da parte della CaF (il cosiddetto e-circuit), oppure addirittura dal suo servizio di pubblicazione.

Con il nuovo *capoverso 2^{bis}*, anche per la legislazione emanata dai Dipartimenti e dagli Uffici federali è quindi prevista una consultazione degli uffici analoga a quella dell'articolo 4 OLOGA.

²⁶ RS 172.210.10

²⁷ RS 172.010.441

²⁸ RS 172.010.1

Il *capoverso 1* va adeguato in funzione del nuovo capoverso e contiene ora il principio generale secondo cui le decisioni vanno prese d'intesa con le unità cointeressate.

Il *capoverso 2* viene adeguato soltanto sul piano terminologico nel senso che si evita l'uso del termine «audizione», che in tedesco («Anhörnung») ha un'accezione diversa nell'ambito del diritto in materia di consultazione (dove corrisponde a «indagine conoscitiva»). Nella prassi sarebbe inoltre praticamente impensabile una forma diversa dal parere scritto che può essere espresso anche semplicemente con un messaggio di posta elettronica, esplicitamente o mediante l'approvazione del verbale di una seduta.